

ASSOCIAZIONE "GENERAZIONE FUTURA 80047"
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.11.2024

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 20:30, presso la sede dell'Associazione, in Via Santa Maria La Scala n. 76 – San Giuseppe Vesuviano (NA), si riunisce l'Assemblea degli associati dell'Associazione Generazione Futura 80047 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. DIMISSIONI PRESIDENTE**
- 2. ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE**
- 3. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO ED ISCRIZIONE AL RUNTS**
- 4. VARIE ED EVENTUALI**

Prende la parola il Presidente in carica Sig. Luigi Manna, il quale, riscontrata la presenza della totalità dei Consiglieri, chiama come segretario verbalizzante il Sig. Domenico Bonaparte.

Il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio Direttivo.

1. DIMISSIONI PRESIDENTE

Il Presidente, Sig. Luigi Manna, comunica al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni.

Il Consiglio Direttivo unanimemente accoglie le dimissioni rassegnate dal Sig. Luigi Manna.

2. ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE

Il Presidente dimissionario, a questo punto, indice le elezioni del nuovo Presidente.

La candidatura pervenuta è la seguente: Sig.ra Myriam Terriccio.

Al termine delle votazioni risulta eletto all'unanimità il seguente Socio: Sig.ra Myriam Terriccio.

Il Presidente dimissionario procede, quindi, alla nomina della Sig.ra Myriam Terriccio quale Presidente.

3. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

Il presidente, presenta all'associazione il nuovo statuto dell'Associazione. Si decide all'unanimità di approvare il nuovo statuto dell'associazione, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Nella stessa sede, viene deciso di dare mandato al Presidente per il deposito del nuovo statuto e l'espletamento delle formalità necessarie presso gli enti competenti.

4. VARIE ED EVENTUALI

Durante la discussione il tesoriere dell'Associazione, il Sig. Mario Parente, propone ai soci di aprire un conto corrente bancario intestato all'Associazione per le future operazioni che essa dovrà svolgere. I soci, a tal proposito, deliberano all'unanimità di incaricare il nuovo presidente, Sig.ra Myriam Terriccio, di provvedere all'apertura del conto corrente bancario. La stessa dichiara di volersi rivolgere, per tale operazione, alla Banca Intesa. I soci approvano la proposta all'unanimità. I soci deliberano anche che il Tesoriere Sig. Mario Parente e il Vicepresidente Sig. Alessandro Ambrosio, saranno soggetti delegati ad operare sul conto corrente.

La seduta ha termine alle ore 22:30

San Giuseppe Vesuviano (NA) addì, 21 Novembre 2024

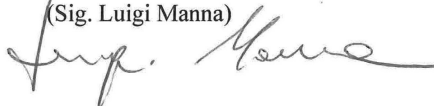
IL SEGRETARIO

(Sig. Domenico Bonaparte)



IL PRESIDENTE USCENTE

(Sig. Luigi Manna)



IL PRESIDENTE ENTRANTE

(Sig.ra Myriam Terriccio)



Comune di San Giuseppe Vesuviano	
Ufficio Territoriale di Napoli	
Atto registrato in data	18/11/2024
Totale versato	200,00
Il Direttore territoriale	



Statuto
Dell'Associazione "GENERAZIONE FUTURA 80047"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita un'Associazione denominata "GENERAZIONE FUTURA 80047".

1.2 L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Associazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore - dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) - all'Associazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 relative alla normativa ONLUS. Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando solo da quel momento la qualifica ONLUS, e la denominazione sarà " GENERAZIONE FUTURA 80047 ETS".

1.4 Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

ART. 2

SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), al-la via Santa Maria La Scala n. 76. Essa potrà istituire sedi operative, uffici e centri con atto dell'Assemblea degli asso-ciati. Le finalità dell'Associazione si esplicano nell'ambito della Regione Campania.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, lettere i), k) u), v), w) e precisamente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-le di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Presidente

Presidente

Presidente

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

A tale fine, l'Associazione potrà:

- realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, fisico od economico;
- svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza domiciliare;
- curare il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati; promuovere, sia direttamente che indirettamente, azioni di prevenzione e tendenti a rimuovere le cause della emarginazione sociale;
- promuovere la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione;
- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i soggetti più bisognosi;
- mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e di ricerca, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo al tema del disagio sociale, anche presso le scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- sviluppare ogni forma di collaborazione con altri Enti presenti nel territorio; svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti No Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Pyzantur

Donato Benfante

L'Associazione potrà altresì:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro finanziamento;
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.

4.2 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio dell'Associazione è composto dalle quote e contributi degli associati.

Lo stesso è:

- incrementabile con successive conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

Presidente
Benedetto Bonifazi

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO – DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea degli associati approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 Entro il 30 Ottobre di ogni anno l'Assemblea degli associati approva il documento programmatico previsionale dell'attività dell'Associazione relativo all'esercizio successivo.

6.5 Entro il 30 Novembre di ogni anno vengono sottoposti il progetto di bilancio e la relazione di gestione all'Organo di Controllo che predispone la propria relazione almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea degli associati, vista la relazione dell'organo di controllo, approva il bilancio annuale e la relazione di gestione.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dall'Associazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

6.6 Copia del documento previsionale e programmatico, del bilancio e della relazione sulla gestione sono trasmessi ai soggetti fondatori.

6.7 L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente. Si applica l'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Myriam
Domenico Benvenuto

ART. 7

ORGANI ED UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;
- il Consiglio Direttivo.

7.2 La durata di tutti gli organi dell'Associazione è di tre anni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività dell'Associazione gli organi su indicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 8

PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli associati.

8.2 Il Presidente è l'organo istituzionale dell'Associazione.

8.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni. Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli associati, ne predispone l'ordine del giorno;
- b) cura i rapporti con le Autorità, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti;
- c) controlla il rispetto dello statuto dell'Associazione;
- d) cura l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea degli associati;
- e) adotta ogni utile provvedimento reso necessario per legge, sentenza, contratto o convenzione e per assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- f) cura i rapporti con l'Istituto di credito, emette bonifici di pagamento delle fatture e di ogni altra spesa dovuta per sentenza, norma, contratto, convenzione tramite sistema online anche ai fini di assicurare la massima tracciabilità, tale attività potrà essere delegata;
- g) svolge ogni altra attività, istruttoria o verifica su temi che l'Assemblea degli associati ritenga di delegargli in merito alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

8.4 Al Presidente è consentita, in via d'urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati, imposti da circostanze eccezionali ed urgenza il cui contenuto non sia in contrasto con lo statuto dell'Associazione. Salvo richiederne la ratifica all'Assemblea degli associati nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

8.5 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice-presidente.

8.6 In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

Presidente

Vice Presidente

8.7 In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono esercitate dal socio più anziano.

ART. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

9.3 Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

9.3 Ciascun associato ha un voto.

9.4 Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresenta-re sino ad un massimo di tre associati.

9.5 L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'organo di amministrazione della associazione, che esamina ogni singola domanda di adesione in base a criteri oggettivi, non discriminatori, e coerenti con le finalità sociali perseguite dall'associazione. Tali criteri sono orientati alla realizzazione delle attività di interesse generale indicate nello statuto. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto all'organo di amministrazione, che esamina la domanda in modo collegiale e deliberativo. La decisione sull'ammissione o meno del candidato avverrà entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga rigettata, l'organo di amministrazione fornirà una motivazione scritta, che sarà comunicata all'interessato. Nel caso di rigetto della domanda, l'interessato ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea dei soci, la quale deciderà in via definitiva sull'ammissione del nuovo socio. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dal ricevimento della motivazione del rigetto. L'assemblea deciderà con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Il processo di ammissione deve essere improntato ai principi di non discriminazione e trasparenza, senza pregiudizi legati alla razza, etnia, religione, sesso, opinioni politiche o qualsiasi altra condizione personale o sociale. L'ammissione dei soci sarà effettuata solo in base al rispetto delle finalità e degli scopi statuari dell'associazione.

ART. 10

COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria

10.2 L'Assemblea ordinaria degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

Prodotto
Davide Bergotto

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima.

10.3 L'Assemblea straordinaria degli associati:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e resa pubblica mediante avviso affisso nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

11.2 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

11.3 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

11.4 – Quorum costitutivi

- In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto;
- In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti o rappresentati.
- In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto;
- In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.

11.5 – Diritto di voto e deleghe

Nelle Assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Il voto segue il principio “una testa, un voto”.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, non più di tre associati.

11.6 – Quorum deliberativi

- L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Pyramide

Avvenire Benigno

- L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati in delega, sia in prima che in seconda convocazione.
- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo richiedono il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati complessivamente aventi diritto di voto.

11.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

11.8 Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente della stessa.

11.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. È nominato dall'Assemblea degli associati.

12.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

12.3 Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Il Revisore legale è nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

13.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, mail o pec da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

13.3 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Pyramanta
Bene & Buioponte

13.4 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associa-ti;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

13.5 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

13.6 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 14

GRATUITA' DELLE CARICHE

14.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dall'Assemblea degli associati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti di cui all'art. 8 del d.lgs. 117/2017 e s.m. e i.

ART. 15

LIBRI CONTABILI

15.1 L'Associazione tiene i libri delle adunanze dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali.

President

Donato Benfante

15.2 L'Associazione tiene, inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 117/2017 e s.m. e i, ed in quanto compatibile le disposizioni del Codice Civile.

ART. 16

ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 L'Associazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e durante l'Assemblea straordinaria;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo statutario.

16.2 In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea degli associati, che nominerà il/i liquidato-re/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

16.3 Nel caso si verifichi una causa di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

16.4 La nomina dei liquidatori deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento di cui all'art. 19 del presente statuto. In caso di mancata nomina entro il termine stabilito, vi provvede il Presidente dell'Associazione.

ART. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

17.2 L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Nola.

ART. 18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



Presidente

Presidente